

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 822/AV2 DEL 29/05/2018**

Oggetto: PATROCINIO LEGALE DR. E.F. e DR. D.G. – DETERMINAZIONI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente dell'UOC Controllo di Gestione per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, all'Avv. Mario Scaloni di Ancona l'importo complessivo di € 9.445,62 per l'assistenza legale prestata al Dr. D.G. e € 9.445,62 per l'assistenza legale prestata al Dr. E.F.- si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali - in relazione all'atto di citazione proposto avanti al Tribunale civile di Ancona dai sigg. R.M e L.E. n.q. di eredi del signor R.N, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Loreto (R.G. 4974/2012);

3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;
4. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione Economico Finanziaria e, per opportuna conoscenza, al Dr. E.F e Dr. D.G, e, giusta nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2017, all'Avv. Marcello Ercolani;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.S. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell'U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. Supporto all'Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;
- Circolare Asur Marche prot. 12637 del 09.09.2008.

PREMESSE

DATO ATTO, che:

- con nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 28405 in pari data, l'Area Affari Generali e Contenzioso ha comunicato che, stante l'infondato diniego della UNIPOL alla presa in carico, tra l'altro, del sinistro in oggetto n. 0857.2013.35999, ASUR ha dato mandato all'Avv. Marcello Ercolani di agire in giudizio nei confronti della Compagnia Assicuratrice, al fine di ottenere l'esatto adempimento contrattuale relativo alla polizza "Tutela legale" n. 71/50791652, invitando la U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di questa Area Vasta "a verificare, con cortese sollecitudine, ai sensi del CCNL di riferimento, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli oneri di assistenza legale ai dipendenti e, in caso di esito positivo della verifica, a procedere al relativo rimborso nella misura dell'importo previsto negli allegati", "fatta salva la possibilità di corrispondere tali importi direttamente ai legali, giusta formale autorizzazione del dipendente interessato";

DATO ATTO, altresì, secondo quanto risultante dalla documentazione all'uopo acquisita agli atti che:

- con determina n.232/ASURDG del 25.03.2013 è stata accolta l'istanza di patrocinio legale ai sensi dell'art. 25 secondo comma del CCNL Sanità del 8/6/2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001, formulata dal Dr E.F e dal Dr. D.G in relazione al caso del signor R.N ed all'atto di citazione per risarcimento danni notificato sia all'Asur che ai medesimi sanitari (R.G. 4974/2012);
- nel medesimo provvedimento si dà atto:
 - a) della designazione da parte dei Dr. E.F. e D.G dello Studio Scaloni di Ancona per la difesa in giudizio;
 - b) dell'avvenuta apertura di sinistro su polizza di Tutela legale UNIPOL n.71/50791652 con nota prot. Aziendale n.2087 del 30.01.2013;
- con nota del 02.10.2015, assunta a prot. Aziendale n. 34323 del 08.10.2015, la UNIPOL Sai Ass.ni ha comunicato di non poter dare copertura assicurativa al caso denunciato (sinistro n. 0857.2013.35999) adducendo, tra l'altro, che ".....non risulta rispettato il disposto dell'art. 6 delle

Condizioni di assicurazione , ai sensi del quale l'assicurato deve far pervenire alla società notizia di ogni atto a lui notificato entro 30.gg dalla data della notifica stessa”;

- con nota prot. n. 39739 del 23/11/2015, l'Area Affari Generali e Contenzioso Asur Marche ha contestato la determinazione di rigetto assunta da UNIPOL, chiedendo il riesame della stessa , adducendo, tra l'altro “ *si evidenzia che l'Amministrazione ha correttamente e prontamente attivato la polizza di tutela legale con nota prot. n. 2087 del 30.01.2013...(omissis).. infatti ricollegare il dies a quo alla richiesta di risarcimento danni e/o notifica dell'atto giudiziario comporterebbe la violazione dell'art. 2965 c.c. ai sensi del quale: “è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”;*
- successivamente, l'Area Affari Generali e Contenzioso con nota prot. n. 27637 del 03/10/2017, ha trasmesso alla UNIPOL “Atto di significazione, diffida e messa in mora”;
- con nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 28405 in pari data, già citata, l'Area Affari Generali e Contenzioso ha invitato la U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di questa Area Vasta “*a verificare, con cortese sollecitudine, ai sensi del CCNL di riferimento, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli oneri di assistenza legale ai dipendenti e, in caso di esito positivo della verifica, a procedere al relativo rimborso nella misura dell'importo previsto negli allegati”, “fatta salva la possibilità di corrispondere tali importi direttamente ai legali , giusta formale autorizzazione del dipendente interessato”;*

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, che:

- il procedimento civile instaurato nei confronti del Dr. E.F. e del Dr. D.G. si riferisce a fatti connessi all'espletamento del servizio, come da sentenza depositata in esito al procedimento de quo (sentenza Tribunale Ancona n.1551/2016);
- il procedimento civile instaurato nei confronti del Dr. E.F. e del Dr. D.G. si è concluso con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1551/2016 depositata in data 16.09.2016 che ha rigettato la domanda di risarcimento di parte attrice, statuendo: “....*Va quindi escluso il nesso causale tra la prestazione medica e il decesso di R.omissis...Per i motivi sopra esposti deve concludersi che il decesso di R.N. non sia conseguenza di errore medico dei convenuti...*”, e pertanto con esito favorevole nel merito ai sanitari dipendenti;

ACQUISITA al prot. AV2 n. 63134 del 19.04.2018 la nota in pari data con la quale il Dr. E.F. autorizza l'ASUR AV2 a corrispondere gli oneri di assistenza legale nel procedimento in oggetto direttamente in favore dell'Avv. Mario Scaloni di Ancona, e per l'importo di € 9.445,62, così come quantificato dall'ASUR nell'Allegato alla sopracitata nota prot. n. 5724 del 16/02/2018;

ACQUISITA al prot. AV2 n.63135 del 19.04.2018 la nota in pari data con la quale il Dr. D.G.. autorizza l'ASUR AV2 a corrispondere gli oneri di assistenza legale nel procedimento in oggetto direttamente in favore dell'Avv. Mario Scaloni di Ancona, e per l'importo di € 9.445,62, così come quantificato dall'ASUR nell'Allegato alla sopracitata nota prot. n. 5724 del 16/02/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale l'adozione del seguente schema di determina:

1. le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, all'Avv. Mario Scaloni di Ancona l'importo complessivo di € 9.445,62 per l'assistenza legale prestata al Dr. D.G. e € 9.445,62 per l'assistenza legale prestata al Dr. E.F.- si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali - in relazione all'atto di citazione proposto avanti al Tribunale civile di Ancona dai sigg. R.M e L.E. n.q. di eredi del signor R.N, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Loreto (R.G. 4974/2012);
3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;
4. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione Economico Finanziaria e, per opportuna conoscenza, al Dr. E.F e Dr. D.G, e, giusta nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2017, all'Avv. Marcello Ercolani;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Arzeni

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anita Giretti

Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 2.

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -

Nessun allegato